



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.74 IN DATA 29/12/2021

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta a seguito disposizioni del Sindaco prot. n. 7868/2020 e prot. n. 14507/2020, sono stati convocati in modalità telematica i Consiglieri Comunali
All' Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Presidente	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore	Sì
3. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere	No
7. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
8. ZIPRANDI LORENA - Consigliere	Sì
9. BONINI PAOLO - Consigliere	Sì
10. TAVELLA ROCCO - Consigliere	Sì
11. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	No
12. CERIOTTI MARIO - Consigliere	Sì
13. ALFANO FABIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 74 DEL 29/12/2021

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE.

L'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Fabio Alfano;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che la norma di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle Aziende Speciali e degli altri organismi partecipati ma esclusivamente nei confronti delle società;

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Evidenziato che questo Ente detiene:

- partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - ✓ CAP Holding – partecipazione diretta
 - ✓ AMGA Spa – partecipazione diretta
 - ✓ ACCAM Spa – partecipazione diretta
 - ✓ Euro.PA Service Srl – partecipazione diretta
 - ✓ EESCO Srl in liquidazione – partecipazione diretta;
 - ✓ ASMEL Consortile – partecipazione diretta;
- partecipazioni indirette per il tramite di AMGA Spa in:
 - ✓ Aemme Linea Distribuzione - partecipazione indiretta
 - ✓ Aemme Linea Ambiente - partecipazione indiretta
 - ✓ AMGA Sport SSD - partecipazione indiretta
 - ✓ Euroimmobiliare Legnano - partecipazione indiretta
 - ✓ Eutelia Spa in amministrazione straordinaria – partecipazione indiretta
- partecipazioni indirette per il tramite di CAP Holding Spa in:
 - ✓ Amiacque Srl – partecipazione indiretta

- ✓ Pavia Acque Scarl – partecipazione indiretta
- ✓ Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione – partecipazione indiretta

- partecipazioni indirette per il tramite di ASMEL Consortile in:

- ✓ Asmea – partecipazione indiretta

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P, come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2. T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (il limite di 1.000.000,00 di euro si applica dall'anno 2020);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Premesso che:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

in comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 103/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile del triennio 2017-2019"(comma 5-ter art. 24 TUSPP);

Evidenziato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del TU, questo Ente ha provveduto con provvedimento del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche,
- che il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2017 è stato approvato in data 18/12/2018 con deliberazione n. 65;
- che il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 28/12/2019 con deliberazione nr. 68;
- che il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2019 è stato approvato in data 29/12/2020 con deliberazione nr. 50;

Considerato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Ministero delle Finanze congiuntamente alla Corte dei Conti, per ciascuna partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette, di cui si mantiene il controllo tramite l'organismo di controllo analogo sulla tramite;

Preso atto che a seguito degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, il servizio contabilità ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2021 – allegato A al presente atto relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2020, la cui scheda iniziale riassuntiva definisce per ogni società l'esito della rilevazione;

Ricordato inoltre che il comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/16 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che “in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti (All. A – sez. 3.1), dove viene evidenziato, per le società che necessitavano a vario livello nel piano 2019 di interventi di razionalizzazione, lo stato di avanzamento della procedura in essere al 31/12/2020;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto;

PROPONE

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 delle partecipazioni al 31/12/2020 del Comune di Magnago (Allegato A), ex art. 20 D.Lgs. 175/16 e smi, così come evidenziato nella relazione tecnica sulla revisione periodica che comprende:
 - Sezione 1: Schema delle partecipazioni detenute;
 - Sezione 2: Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito;
 - Sezione 3: Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni;
 - Sezione 3.1: Stato di attuazione al 31.12.2020 delle attività di razionalizzazione adottate negli anni precedenti;
2. Di evidenziare che, il piano di razionalizzazione 2021, prevede le seguenti attività per le società a partecipazione diretta:
 - Liquidazione societaria:
 - a) EESCO srl
 - b) ACCAM spa
 - Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:
 - a) Cap Holding
 - b) AMGA Spa
 - c) Euro.PA Service Srl
 - d) Asmel Consortile
3. Di dare atto che per quanto concerne le società a partecipazione indiretta, si prevedono le seguenti attività:
 - a) mantenimento senza interventi di razionalizzazione:
 - ✓ Aemme Linea Distribuzione
 - ✓ Aemme Linea Ambiente
 - ✓ Amiacque Srl

- ✓ Pavia Acque Scarl
 - ✓ Asmea
 - b) mantenimento con interventi di razionalizzazione:
 - ✓ AMGA Sport (razionalizzazione)
 - c) liquidazione societaria:
 - ✓ Euroimmobiliare Legnano Srl (cessione)
 - ✓ Eutelia Spa (liquidazione)
 - ✓ Rocca Brivio Sforza Srl (liquidazione)
4. Di approvare, ai sensi del comma 4 art. 20 TUSP, la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni che necessitavano a vario livello nel piano 2019 di interventi di razionalizzazione (Allegato A – sez. 3.1);
5. Di demandare al competente Ufficio partecipazioni societarie gli adempimenti di conseguenza, fra cui:
- la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
 - la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

Entra il Consigliere De Bernardi – Presenti 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera dell'Assessore Alfano ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della commissione consiliare congiunta del 21/12/2021;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Preso atto della dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Ceriotti per le motivazioni rilevabili dal verbale in atti;

Considerato che la seduta si svolge in modalità telematica, il Sindaco procede alla richiesta dell'espressione di voto tramite chiamata nominale dei singoli consiglieri;

Votanti n. 12; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0; astenuti n. 3 (Bonini, Tavella, Ceriotti) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Piano di razionalizzazione 2021 delle partecipazioni al 31/12/2020 del Comune di Magnago (Allegato A), ex art. 20 D.Lgs. 175/16 e smi, così come evidenziato nella relazione tecnica sulla revisione periodica che comprende:
 - Sezione 1: Schema delle partecipazioni detenute;
 - Sezione 2: Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito;
 - Sezione 3: Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni;
 - Sezione 3.1: Stato di attuazione al 31.12.2020 delle attività di razionalizzazione adottate negli anni precedenti;
2. Di evidenziare che, il piano di razionalizzazione 2021, prevede le seguenti attività per le società a partecipazione diretta:
 - Liquidazione societaria:
 - a) EESCO srl
 - b) ACCAM spa

 - Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:
 - a) Cap Holding
 - b) AMGA Spa
 - c) Euro.PA Service Srl
 - d) Asmel Consortile
3. Di dare atto che per quanto concerne le società a partecipazione indiretta, si prevedono le seguenti attività:
 - a) mantenimento senza interventi di razionalizzazione:
 - ✓ Aemme Linea Distribuzione
 - ✓ Aemme Linea Ambiente
 - ✓ Amiacque Srl
 - ✓ Pavia Acque Scarl
 - ✓ Asmea
 - b) mantenimento con interventi di razionalizzazione:
 - ✓ AMGA Sport (razionalizzazione)

c) liquidazione societaria:

- ✓ Euroimmobiliare Legnano Srl (cessione)
- ✓ Eutelia Spa (liquidazione)
- ✓ Rocca Brivio Sforza Srl (liquidazione)

4. Di approvare, ai sensi del comma 4 art. 20 TUSP, la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni che necessitavano a vario livello nel piano 2019 di interventi di razionalizzazione (Allegato A – sez. 3.1);
5. Di demandare al competente Ufficio partecipazioni societarie gli adempimenti di conseguenza, fra cui:
 - la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
 - la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti favorevoli n.9; contrari n. 0; astenuti n. 3 (Bonini, Tavella, Ceriotti) resi nei modi e forme di legge;

Considerato che la seduta si svolge in modalità telematica, il Sindaco ha provveduto alla richiesta dell'espressione di voto tramite chiamata nominale dei singoli consiglieri;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento al fine di rispettare la scadenza stabilita dalle norme vigenti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Monolo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)